



COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

N. **044** Reg. Delibere

ORIGINALE – COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento di disciplina delle concessioni di utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale.

L'anno **DUEMILASEDICI** , addì **VENTISEI** del mese **LUGLIO** alle ore **VENTI**, nella sala comunale al piano terra, in Villa Castellani .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA convocazione**.

Risultano: PRESENTI ASSENTI

1	BERNASCONI Gianmario	SI	
2	VIGNOLA Enzo	SI	
3	GHIRINGHELLI Jacopo	SI	
4	SIMONE Raffaele	SI	
5	BERALDO Gianmarco	NO	SI giustific.
6	MARANGON Lucia	SI	
7	ARIOLI Carlo	SI	
8	MASSETTI Luca	NO	SI
	TOTALI	06	02

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, **Stellato Dr.ssa Marisa**, che provvede ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Bernasconi Gianmario**, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione regolamento di disciplina delle concessioni di utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio

SINDACO: prima di passare la parola al Consigliere Jacopo Ghiringhelli, mi spiace che non ci sia il Consigliere Massetti perché - non che il Consigliere Arioli non abbia svolto compiti in questo ambito - ma il Consigliere Massetti è stato un soggetto propulsore di questa attività perché ha manifestato anche l'esigenza da parte di alcuni gruppi associativi di vedere sistemato questo aspetto. Ci siamo messi a lavorare su questo tema e ci ha lavorato in particolare un gruppo di lavoro come il Consigliere Ghiringhelli, ma non solo, altri sono stati coinvolti, ma in particolare la tua figura, se ci vuoi presentare il tema...

GHIRINGHELLI: come anticipato nella seduta precedente, abbiamo portato questo regolamento che è preliminare alla stipula delle convenzioni con le varie associazioni, perché ci si era resi conto che mancava un regolamento generale, non solo una serie di convenzioni particolari, tutte simili, ma ognuna con qualche peculiarità. Abbiamo deciso di dare una peculiarità generale in modo da far riferimento ad essa per tutte le concessioni da stipulare e per quelle future. Accanto alla concessione degli immobili, abbiamo colto l'occasione per disciplinare la concessione del patrocinio, perché è abbastanza ricorrente, accade spesso che la Giunta riceva richieste di patrocinio, mancava anche qui una disciplina generale che definisse i soggetti beneficiari, non beneficiari, le iniziative ammissibili e le modalità di presentazione delle domande. Abbiamo unito in uno la disciplina della concessione di immobili e quella del patrocinio.

Per quanto riguarda la concessione dei beni immobili: abbiamo definito le finalità e i soggetti beneficiari, tutta la procedura che nel regolamento è abbastanza dettagliata proprio perché è un regolamento generale, destinato a disciplinare anche situazioni future, comunque abbiamo deciso di affidare all'ufficio tecnico l'istruttoria delle domande, dando poi il compito della decisione alla giunta di stipulare la relativa convenzione. È previsto un canone da pagare da parte dell'associazione, allo stesso tempo è stata prevista la possibilità di assegnare gratuitamente l'immobile con motivazione della giunta nel caso in cui si tratti di enti che svolgono un servizio rilevante per la comunità. Lo stesso vale per la cauzione e per tutte le varie forme di pagamento, sono previste con la possibilità di motivazione idonea di stabilire la gratuità. Per quanto riguarda il patrocinio è stata poi definita la procedura con i termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari, le iniziative non ammissibili e abbiamo fatto salva la disciplina dell'utilizzo dei mezzi per quanto riguarda la protezione civile che ha un regime particolareggiato, nel senso che la protezione civile usa i mezzi comunali, come se fossero propri per le relative esigenze. Se ci sono domande particolari su alcuni punti...

SINDACO: grazie Consigliere Ghiringhelli. Se ci sono degli interventi o dei chiarimenti su questo punto particolarmente importante per il nostro territorio, prego.

ARIOLI: approvo e condivido la stesura del regolamento. C'è solo un passaggio prettamente tecnico che mi lascia dei dubbi: le disposizioni transitorie finali. Giustamente l'articolo 17, punto due, dice: "le concessioni attualmente in essere restano valide fino alla scadenza prevista". Io non so se tecnicamente possiamo aggiungere, ma credo sia necessario aggiungere che, quelle già scadute devono essere rinnovate per tre mesi, almeno per poterle poi rinnovare, perché ci sono delle concessioni che sono già scadute in questo momento. Quindi queste concessioni restano scoperte.

Ci sono delle concessioni delle associazioni Azzatesi che sono scadute, da qui al rinnovo, che non mi è ben chiaro quando avverrà, queste occupano gli spazi comunali in maniera abusiva. Se noi, come norma transitoria mettiamo che le concessioni decadute si ritengono rinnovate per tre mesi, in questi tre mesi riusciremo a regolarizzare la posizione.

SINDACO: faccio una riflessione. In questo momento esistono alcune convenzioni che sono in corso di validità e mi viene in mente una per tutte SOS della Valbossa, che occupa spazio comunale...

ARIOLI: questa...

SINDACO: questa è la ratio dell'articolo 17, che sposta la scadenza perché ci sono dei percorsi, il servizio viene erogato sul territorio con un rapporto convenzionale tra l'amministrazione comunale e l'associazione SOS della Valbossa per evitare di dover modificare.

ARIOLI: questo è logico e assolutamente condivisibile, però ci sono alcune concessioni che sono scadute.

SINDACO: alcune concessioni sono scadute da un po' di tempo e lo scopo del regolamento è proprio quello di mettere il regolamento e poi a tamburo battente di portare in porto tutti i rinnovi.

ARIOLI: ma nel frattempo?

SINDACO: nel frattempo vige la situazione "de facto" che ha avuto continuità dalla scadenza teorica, in alcuni casi anche qualche settimana, mese fa, di alcuni rapporti convenzionali, basati su un previgente assetto sia regolamentare, dove c'era per gli aspetti che disciplinava, sia ex legge, nel frattempo però è andata modificandosi, per cui abbiamo ritenuto di mantenere in essere tutte le concessioni "de facto", perché se no voleva dire creare un disagio importante sia alle associazioni, sia a coloro che beneficiano dei servizi erogati alla comunità da queste associazioni. Di fatto si è andati avanti e la proposta che faccio è di continuare con questa disciplina transitoria, che fonda il proprio disciplinato su una normativa ormai superata, ma dando poi mandato, come di fatto se lo è già assunto nel Consiglio Comunale scorso, di dare mandato al Consiglio Comunale, all'Amministrazione, nonché agli uffici di procedere con celerità sulla base del nuovo testo regolamentare disciplinare ai rinnovi. Quindi ci sono già percorsi di condivisione con le varie associazioni. Si sta già ragionando con alcune associazioni, ci sono già stati degli incontri. Questo è il primo passaggio. Andare a prorogare una situazione che ormai di fatto è già prorogata sia in termini di legge, che regolamentari, rischia di creare un presupposto sbagliato; manterrei la situazione in essere, sapendo che a brevissimo giro dovremmo concludere un percorso che, informalmente, ma anche con degli incontri formali, si è già dipanato, per cui anche questo testo regolamentare è frutto di incontri, oltre che di discussioni oltre che di una applicazione normativa aggiornandola rispetto a quello che è l'assetto normativo vigente. Andare ad esplicitare una proroga di qualche mese, rischia da un lato di rallentare in virtù di una proroga e dall'altro di definire una situazione che in questo momento comunque sta andando avanti, cioè nessuno ha creato problemi a nessuna associazione. Si tratta solo di sistemare le cose, ci prendiamo i tempi, poi anche le associazioni sono state invitate dove alcune applicazioni che potevano avere non erano più conformi al dettato normativo vigente sono state invitate a soprassedere rispetto a questo utilizzo degli spazi, per questo anche in modo molto sereno con i vari presidenti delle associazioni, in modo condiviso.

Propongo di non andare a prorogare una situazione che di fatto sta già andando avanti in modo lineare e viceversa colgo l'occasione di...

ARIOLI: Riusciamo a darci una scadenza tipo ottobre?

SINDACO: io credo di sì.

ARIOLI: visto che adesso andiamo tutti in vacanza ad ottobre ci sono due mesi

SINDACO: se non ci sono altri interventi, è d'accordo consigliere Arioli, possiamo procedere così ?

ARIOLI: sì, sono d'accordo, chiarissimo.

SINDACO: vi ringrazio dei contributi e porto in votazione la proposta all'ordine del giorno.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

PREMESSO che:

- il Comune è proprietario di un complesso di beni immobili, beni mobili ed attrezzature, regolarmente inventariate;
- l'Amministrazione intende disciplinare la concessione in uso temporaneo degli stessi al fine di garantire dei servizi ai cittadini e nello stesso tempo tutelare e salvaguardare gli stessi beni;

CONSIDERATO che:

- il patrocinio comunale rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la simbolica adesione dell'Ente alle manifestazioni e alle iniziative, promosse da soggetti pubblici o privati, ritenute meritevoli di apprezzamento per il particolare valore culturale, sociale, scientifico, educativo, sportivo;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere, incentivare e agevolare quelle attività e iniziative, senza fine di lucro, organizzate nel territorio comunale, che per contenuti e finalità apportano un significativo vantaggio per la collettività, arrecano lustro alla città e promuovono l'immagine del Comune;

VISTA la proposta di regolamento per la concessione temporanea in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO di dover procedere alla regolamentazione della gestione del patrimonio immobiliare dell'ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli essendo n. 6 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale, composto da n. 18 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili di servizio per quanto di competenza ed opportuno conoscenza.
3. DI DARE atto che:
 - è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL,
 - è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL.Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli essendo n. 6 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL.

COMUNE DI AZZATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI UTILIZZO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delib. C.C. n. 044 del 26.07.2016

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Soggetti beneficiari

CAPO II – CONCESSIONE DI UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

- Articolo 3 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Articolo 4 Concessione dell'uso di beni immobili
- Articolo 5 Forma giuridica e procedura di assegnazione
- Articolo 6 Determinazione del canone e sua riduzione
- Articolo 7 Obblighi del concessionario
- Articolo 8 Decadenza e revoca della concessione
- Articolo 9 Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati
- Articolo 10 Garanzie cauzionali
- Articolo 11 Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

CAPO III – CONCESSIONE PATROCINIO

- Articolo 12 Patrocinio
- Articolo 13 Soggetti beneficiari dei patrocini
- Articolo 14 Soggetti e iniziative non ammissibili
- Articolo 15 Presentazione della domanda
- Articolo 16 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 17 Abrogazione
- Articolo 18 Entrata in vigore

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Azzate in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono ottenere la concessione e l'utilizzo i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Azzate o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:

- a. enti pubblici;
- b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c. associazioni non riconosciute e comitati;
- d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Azzate.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18 .11.1981, n. 659).

3. In ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile sono esclusi e quindi non ricadono nella limitazione di cui sopra:

- a) le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- b) gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
- d) gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991;

- e) le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987;
- f) le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
- g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n.289/2002;
- h) le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

CAPO II – CONCESSIONE DI UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art. 3 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Competente, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la concessione e l'utilizzo di beni immobili e mobili comunali a favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc... .

Art. 4 - Concessione dell'uso di beni immobili

1. Il Comune di Azzate può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge 575/1965 e successive modificazioni, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 5 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo, se pattuito, della concessione;
- b) la durata della concessione;
- c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
- d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 4 vengono assegnati, a seguito di istruttoria dei servizi, con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei criteri di seguito evidenziati:

- a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.

3. L'assegnazione, in base alle disponibilità, verrà effettuata, preferibilmente, sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- a1) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel Comune, in relazione ai fini pubblici o all'interesse collettivo;
- b2) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
- c3) privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati.

Art. 6 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Tecnico, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;

- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.
2. Il canone può essere ridotto o azzerato, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.
3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
- a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
 - e) il pagamento delle utenze;
 - f) il pagamento delle spese di gestione;
 - g) il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe;
 - h) l'eventuale deposito di una cauzione;
 - i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - j) il divieto di subconcessione;
 - k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - m) altre clausole ritenute importanti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Tecnico di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 8 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario,

il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare al Servizio Tecnico eventuali controdeduzioni.

2. Il mancato pagamento del canone, ove previsto, per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.

3. È fatta salva la revoca o la sospensione della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.

3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 10 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione di cui al precedente art. 7 comma 1, lett. h) viene determinata dal Servizio Tecnico in misura ritenuta congrua dallo stesso.

2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.

3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.

4. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme:

a) mediante deposito in contanti;

b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635.

5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 11 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 5 (cinque). Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata. Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. 1) del D.lgs. 267/2000
2. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

CAPO III – CONCESSIONE PATROCINIO

Art. 12 - Patrocinio

1. Il Patrocinio chiesto dalle Associazioni o Enti, e concesso dall'Amministrazione Comunale, è segno di fiducia e lealtà reciproca, di un progetto condiviso, di unità di intenti a beneficio di tutta la comunità locale e non solo degli associati. Il Patrocinio non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
2. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 dello Statuto comunale, il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, su proposta del Sindaco o dell'Assessorato competente.
3. La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento.
4. Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocino deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "con il patrocino del Comune di Azzate".
5. Con la concessione del Patrocinio, la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a) uso gratuito di materiali ed attrezzatura di proprietà comunale;
 - b) collaborazione tecnica del personale comunale;
 - c) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Art. 13 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli indicati all'art. 2:

- a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) Altri organismi no-profit;
- c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, culturali e di interesse per il territorio.

Art. 14 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Azzate non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
- b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
- c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Azzate, il richiedente deve presentare apposita domanda 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, va indirizzata al Sindaco del Comune di Azzate o all'Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 15 – Collaborazioni ed incarichi a soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra

Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla organizzazione di iniziative promosse comunemente.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazione

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il capitolo 2, punto 2.5 del Regolamento recante *“Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici”* approvato con delibera C.C. n. 25/1991 e modificato con delibera C.C. n. 69/2004, e ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

2. Le concessioni attualmente in essere restano valide fino alla scadenza prevista.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.